



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 - 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 10 /REGINT

Palermo, 02.01.2019

Il responsabile del procedimento: dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 1/2019

Informativa

All'U.O. Coordinamento Strategico

LORO SEDE

Materia	Polizia Ambientale -- Riduzione della plastica monouso nelle zone demaniali marittime -- Direttiva "Plastic free"
Oggetto	Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente. Circolare 6 dicembre 2018.

La problematica dei rifiuti marini, oggetto della "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM (2018) 28 Final) costituisce, anche, per la Sicilia un problema molto rilevante ed urgente, considerato che il quantitativo di rifiuti di materiale plastico disperso nell'ambiente marino è in costante aumento connesso all'imponente quantità dei prodotti spiaggiati.

In funzione di tali considerazioni la Regione Siciliana, con la **circolare 6 dicembre 2018** (G.U.R.S. n.56 del 28 dicembre 2018), ha disposto che a partire dal **1° gennaio 2019** è vietato a **tutti i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime** di utilizzare - per la somministrazione di cibi e bevande- i seguenti articoli:

1. posate, piatti, cannuce, mescolatori;
2. contenitori per alimenti;
3. bicchieri e tazze per bevande.

La circolare prevede, altresì, che i soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ed i gestori di aree marine protette devono installare, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori di dimensioni congrue alla potenziale utenza che dovranno essere:

- in numero non inferiore a 3 per le concessioni di aree di estensione inferiore a mq.1.000;
- in numero non inferiore a 5 per le aree superiori a mq.1.000.

Per l'inosservanza delle suddette disposizioni si applica la **sanzione amministrativa prevista dall'art.1164 del codice della navigazione**¹.

I concessionari, inoltre, sono tenuti, ai sensi della legge n.123 del 2017, all'utilizzo esclusivo di plastica biodegradabile per i sacchetti "ultraleggeri".



IL COMANDANTE
Dott. G. MARCHESE

¹ Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00 a euro 3.098,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.